

REGOLE DELLE CASSE EDILI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DEL NUOVO DECRETO SUL DURC ON LINE

Con circolare n. 29/2015 della CNCE sono state comunicate le regole definite dal Comitato della bilateralità alle quali le Casse Edili debbono attenersi per la gestione del DURC on line.

Riportiamo stralcio degli articoli più significativi:

- **Iscrizione, Denuncia e Versamento mensile**

L'impresa è **considerata iscritta** alla Cassa Edile con la presentazione della domanda di iscrizione. L'iscrizione deve essere perfezionata con la prima denuncia completa di tutti i dati riferiti ai lavoratori e con il versamento delle relative competenze, secondo le modalità contrattualmente previste.

L'impresa è **considerata regolare** se ha provveduto alla presentazione e al versamento della denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

La denuncia presentata dall'impresa deve essere conforme a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e sarà cura della Cassa Edile di verificarne la correttezza (vedere punto successivo: Ore denunciate).

Nei casi di mancata presentazione della denuncia e di mancato versamento, l'impresa è considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile"**.

In caso di versamento senza denuncia l'impresa sarà considerata **irregolare con importo del debito "non determinabile"**.

In caso di presentazione della denuncia senza versamento l'impresa è considerata **irregolare con indicazione dell'ammontare del debito pari all'importo della denuncia**.

- **Ore denunciate**

La somma delle **ore lavorate** e di quelle **non lavorate** comunque computabili, non deve essere inferiore al **monte ore lavorabili**, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.

Per i **permessi non retribuiti** il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.

I **permessi retribuiti** (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento delle 88 ore nell'anno civile, la Cassa Edile chiederà chiarimenti all'impresa interessata.

Per le **ferie** il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.

Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.

Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell'**irregolarità dell'impresa con indicazione del relativo debito contributivo**.

- **Segnalazione debito**

L'interrogazione della Banca Dati delle Casse Edili segnalerà ai portali INPS e INAIL i casi in cui l'importo del debito sia superiore a 150 euro per Cassa Edile o sia "non determinabile".

Ai fini del computo del debito complessivo rilevano anche gli interessi di mora.

- **Sospensione di attività**

La sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile, con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.

ALTRE NOTE SULLE ORE DENUNCIATE

Riportiamo in seguito indicazioni relative ad alcune tipologie di ore su cui abbiamo riscontrato anomalie.

ORE DI ASPETTATIVA

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 39 del CCNL l'aspettativa non retribuita può essere richiesta una sola volta all'anno per un periodo non inferiore a 4 settimane consecutive per motivi di studio o per motivi personali o familiari; il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minimo per ciascun periodo di due settimane solo in caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale.

All'atto dell'invio del MUT con la presenza di ore di aspettativa l'impresa dovrà far pervenire alla Cassa Edile la richiesta scritta effettuata dal lavoratore con relativo timbro e firma dell'impresa per accettazione; in caso di espatrio anche documenti di viaggio (copia del passaporto timbrato, copia del biglietto aereo...)

ORE ALTRE CASSE

Oltre ad indicarle nella casella "ore altre casse edili" va indicata anche la sigla della Cassa Edile dove sono state denunciate dette ore.

ORE SANZIONATE

In questa casella vanno indicate le ore relative ai periodi in cui l'operaio non si è presentato al lavoro. Vanno documentate con lettere di richiamo fatte all'operaio.

Comunque, per la maggior parte delle ore non coperte da contributi (congedi parentali, provvedimenti di autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari...) va sempre trasmessa, tramite posta elettronica o fax alla Cassa Edile, contestualmente all'invio del MUT, valida documentazione.